



PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE
IN SENSO FEDERALISTA

Roma, 7 novembre 1996

Articolato

Art. 1

L'art. 55 della Costituzione è così sostituito:

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale.

Art. 2

L'art. 57 della Costituzione è così sostituito:

Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati. Essi possono essere rappresentati da altri membri dei rispettivi esecutivi. Alle Regioni con un numero di abitanti fino a duecentomila spetta un voto; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinquecentomila spettano due voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino ad un milione spettano tre voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a due milioni spettano quattro voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a quattro milioni spettano cinque voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinque milioni spettano sei voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a sei milioni spettano sette voti; alle Regioni con un numero di abitanti superiore a sei milioni spettano otto voti.

Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai membri presenti.

Il Senato federale elegge il Presidente secondo le norme del regolamento interno il quale viene adottato a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente convoca e presiede il Senato. Deve convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Regioni o il Governo federale. Le sedute del Senato sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 3

L'art. 58 è soppresso.

Art. 4

L'art. 59 è così sostituito:

E' componente della Camera dei Deputati di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art. 5

L'art. 60 della Costituzione è così sostituito:

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La sua durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 6

Nell'art. 61, comma 1° e comma 2° della Costituzione, le parole "delle nuove Camere" sono sostituite da "della Camera dei deputati". Nel comma 2°, le parole "delle precedenti" sono sostituite da "della precedente".

Art. 7

Nell'art. 62, comma 1° della Costituzione, le parole "le Camere si riuniscono" sono sostituite da "la Camera dei deputati si riunisce". Nel comma 2°, le parole "Ciascuna Camera" sono sostituite da "la Camera dei deputati". Il terzo comma è soppresso.

Art. 8

Nell'art. 63, 1° comma della Costituzione, le parole "Ciascuna Camera" sono sostituite da "la Camera dei deputati". E' soppresso il 2° comma.

Art. 9

Nell'art. 64, 1° comma della Costituzione, le parole "Ciascuna camera" sono sostituite da "la Camera dei deputati". Nel comma 2° le parole "ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono" sono sostituite da "la Camera dei deputati può". Nel 3° comma, le parole "di ciascuna Camera e del Parlamento" sono sostituite da "della Camera dei deputati.". Nel 4° comma, le parole "delle Camere" sono sostituite da "della Camera dei deputati".

Art. 10

Nell'art. 65, 1° comma della Costituzione, sono soppresse le parole “ o di senatore”. E' soppresso il comma 2°.

Art. 11

Nell'art. 66 della Costituzione, le parole “Ciascuna Camera” sono sostituite da “La Camera dei deputati”.

Art. 12

Nell'art. 67 della Costituzione, le parole “membro del Parlamento” sono sostituite da “deputato”.

Art. 13

Nell'art. 68, comma 2° della Costituzione, le parole “alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento” sono sostituite da “nessun deputato”. Al comma 3° le parole “membri del Parlamento” sono sostituite da “deputati”.

Art. 14

Nell'art. 69 della Costituzione, le parole “membri del Parlamento” sono sostituite da “deputati”.

Art. 15

L'art. 70 della Costituzione è così sostituito:

Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale.

Con legge nazionale sono disposti:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, della legge finanziaria della federazione e delle leggi collegate secondo quanto previsto all'art.81;
- b) l'istituzione di ministeri, enti o apparati federali o nazionali;
- c) l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, che comportino impegni incidenti sulle funzioni delle Regioni;
- d) i principi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra amministrazione e cittadini;
- e) l'ordinamento generale del sistema tributario, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 133;

- f) l'ordinamento processuale amministrativo, anche demandando alle Regioni la disciplina di particolari aspetti di esso;
- g) i principi fondamentali generali dell'organizzazione amministrativa, l'ordinamento generale del pubblico impiego, compresa la giurisdizione e la disciplina generale delle responsabilità dei pubblici funzionari ed impiegati;
- h) il sistema elettorale degli enti locali territoriali e gli elementi costitutivi dei tributi comunali;
- i) la disciplina essenziale di principio e le norme necessarie alla programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla Federazione, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali.
- l) le altre leggi per le quali l'approvazione da parte del Senato federale sia espressamente prevista dalla Costituzione.

La legge nazionale stabilisce le modalità di partecipazione della Camera dei deputati e del Senato federale alla formazione della volontà dell'Italia nell'Unione Europea.

Art. 16

L'art. 71 della Costituzione è così sostituito:

L'iniziativa legislativa spetta al Governo ed ai membri di ciascuna Camera per le leggi di rispettiva competenza. L'iniziativa popolare è disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati.

Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro 60 giorni. Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo.

Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale.

Art. 17

Nell'art. 72, 1° comma della Costituzione, le parole "ad una Camera" sono sostituite da "alla Camera dei deputati".

Art. 18

Dopo l'art. 72 della Costituzione è aggiunto il seguente articolo:

Art. 72 bis

Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione.

Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa.

Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comportamenti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta.

Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non si stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione.

I rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato federale, nonché i procedimenti per l'esame congiunto delle leggi e per risolvere eventuali contrasti sono disciplinati da un regolamento approvato da entrambi gli organi. In ogni caso la legge deve essere approvata con votazione separata della Camera e del Senato.

Art. 19

L'art. 73, comma 2° della Costituzione, è così sostituito:

Se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato Federale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Art. 20

Nell'art. 74, comma 1° della Costituzione, le parole "alle Camere" sono sostituite da "alla Camera dei deputati". Il 2° comma è così sostituito:

Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 72 bis, se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il senato federale approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 21

Nell'art. 75, comma 1° della Costituzione, la parola "Consigli" è sostituita da "Assemblee".

Art. 22

L'art. 77, comma 1° e' così' sostituito:

"Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei Deputati e, nelle materie di cui all'art. 70, del Senato federale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Nel 2° comma, le parole "alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono" sono sostituite da "alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce".

Al 2° comma dopo le parole "entro cinque giorni" aggiungere: "se il provvedimento provvisorio interviene nelle materie di cui all'art. 70, dev'essere presentato anche al Senato per la conversione in legge". Nel 3° comma, le parole "le Camere possono" sono sostituite da "la Camera dei deputati può".

Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente comma:

La legge di conversione dei decreti-legge deve essere comunque presentata anche al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle attribuzioni regionali, può impugnarla direttamente di fronte alla Corte costituzionale, dandone comunicazione alla Camera dei deputati. L'impugnazione non ha effetti sospensivi, salvo quanto disposto dalla Corte stessa in via cautelare.

Art. 23

Nell'art. 78 della Costituzione, le parole "le Camere deliberano" sono sostituite da "la Camera dei deputati delibera". La parola "conferiscono" è sostituita con "conferisce".

Art. 24

Nell'art. 79 della Costituzione, 1° comma, le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite da "della Camera dei deputati".

Art. 25

Nell'art. 80 della Costituzione, le parole "le Camere autorizzano" sono sostituite da "Nel rispetto dell'art. 70, comma 2°, lett. c), la Camera dei deputati autorizza".

Art. 26

Nell'art. 81, 1° comma della Costituzione, le parole "le Camere approvano" sono sostituite da "Nel rispetto degli artt. 70, comma 2°, lett. a), e 72 bis, comma 4°, la Camera dei deputati approva". Nel comma 2° le parole "per legge" sono sostituite da "con legge nazionale".

Art. 27

Nell'art. 82, 1° comma della Costituzione, le parole "Ciascuna Camera può" sono sostituite da "La Camera dei deputati e il Senato federale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono".

Art. 28

I commi 1° e 2° dell'art. 83 della Costituzione sono così sostituiti:

Il Presidente della Repubblica è eletto da una Assemblea composta dai deputati e da un pari numero di rappresentanti eletti dalle Assemblee regionali in proporzione al numero dei voti di cui dispongono nel Senato federale. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Camera dei deputati. La legge nazionale disciplina la ripartizione e il metodo di elezione dei rappresentanti delle Regioni secondo i principi del sistema proporzionale.

Art. 29

Nell'art. 85, comma 2° della Costituzione, le parole "in seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali" sono sostituite da "l'Assemblea". Nel comma 3°, le parole "le Camere sono sciolte", "loro cessazione" e "delle Camere nuove" sono sostituite, rispettivamente, da "la Camera dei deputati è sciolta", "sua cessazione" e "della nuova Camera".

Art. 30

L'art. 86 della Costituzione è così sostituito:

Le funzioni di Presidente della Repubblica, in ogni caso, in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

Nel caso in cui durante la supplenza giunga a scadenza il mandato del Presidente della Repubblica, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica è convocata e presieduta dal Presidente del Senato federale.

Nel caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato federale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 31

Nell'art. 87, comma 2° della Costituzione, le parole "alle Camere" sono sostituite da "alla Camera dei deputati e al Senato federale". Nel comma 3°, le parole "delle nuove Camere" sono sostituite da "della Camera dei deputati". Nel comma 4°, le parole "alle Camere" sono sostituite da "alla Camera dei deputati o al Senato federale". Nel comma 8°, le parole "delle Camere" sono sostituite da "della Camera dei deputati". Nel comma 9°, le parole "dalle Camere" sono sostituite da "dalla Camera dei deputati".

Art. 32

L'art. 88, 1° comma della Costituzione è così sostituito:

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Art. 33

Negli artt. 90, 2° comma, e 91 della Costituzione, le parole "Parlamento in seduta comune" sono sostituite da "Assemblea che lo ha eletto".

Art. 34

L'art. 94, comma 1° della Costituzione, è così sostituito:

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

Nel 2° comma, le parole "Ciascuna Camera" sono sostituite da "la Camera dei deputati". Nel comma 3°, le parole "alle Camere" sono sostituite da "alla Camera dei deputati". Nel comma 4°, le parole "di una o di entrambe le Camere" sono sostituite da "della Camera dei deputati". Nel comma 5°, la parola "Camera" è sostituita da "Camera dei deputati".

Art. 35

Nell'art. 95 della Costituzione, comma 3°, la parola "legge" è sostituita da "legge nazionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118, comma 2°".

Art. 36

Nell'art. 96 della Costituzione sono soppresse le parole "del Senato della Repubblica o".

Art. 37

L'art. 97 della Costituzione è così sostituito:

L'amministrazione è di regola regionale e locale. Nei casi consentiti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali essa può essere federale.

I pubblici uffici sono organizzati secondo i criteri di imparzialità e buon andamento. A tal fine la legge attribuisce ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche una adeguata autonomia operativa e stabilisce i criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti.

I titolari delle più elevate funzioni dirigenziali sono nominati dagli organi esecutivi tra persone aventi i necessari requisiti tecnico-professionali.

Il personale delle amministrazioni pubbliche è assunto e accede alle qualifiche superiori solo mediante pubblici concorsi aperti ai cittadini italiani e, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, ai cittadini dell'Unione Europea. L'accesso a tali concorsi può essere limitato soltanto in relazione a requisiti generali e professionali.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se membri della Camera dei deputati, del Senato federale o delle Assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.

La legge federale può stabilire, per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, limitazioni al diritto di far parte di partiti politici e di associazioni sindacali.

Art. 38

L'art. 98 della Costituzione è così sostituito:

L'attività amministrativa è soggetta alla legge. La legge individua e definisce i poteri autoritativi nella misura necessaria per il conseguimento e il mantenimento del bene comune, secondo il principio di sussidiarietà.

I dirigenti sono responsabili della legittimità degli atti adottati dalle rispettive amministrazioni.

I pubblici servizi sono organizzati secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e in modo da garantire agli utenti la possibilità di verificare la correttezza e il buon andamento del loro svolgimento.

Con legge nazionale possono essere adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico delle amministrazioni federali e regionali.

Art. 39

Nell'art. 100, comma 1° della Costituzione, sono soppresse le parole "e di tutela della giustizia nella amministrazione".

Il comma 2° dell'art. 100 della Costituzione è così sostituito:

La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la Federazione e le Regioni con le modalità stabilite dalla legge nazionale ed attesta la regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato federale e alle Assemblee regionali una relazione annuale sulla gestione finanziaria della Federazione e delle Regioni.

La Corte dei conti è composta da venti membri, eletti in parti uguali e a maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. La legge nazionale ne stabilisce i requisiti professionali. I membri durano in carica sei anni e sono rieleggibili una sola volta. Ad essi sono garantiti l'indipendenza e lo status giuridico dei giudici costituzionali.

La Corte dei conti ha autonomia organizzativa; essa può altresì istituire sezioni periferiche.

Presso la Corte dei conti è istituito il sistema informatico della contabilità nazionale cui sono collegate le ragioni generali della Federazione e delle Regioni. Spetta alla Corte dei conti dettare le norme tecniche per il coordinamento dei dati e delle informazioni.

Il comma 3° dell'art. 100 della Costituzione è soppresso.

Art. 40

I commi 1° e 2° dell'art. 103 della Costituzione sono soppressi.

Art. 41

Dopo l'art. 103 della Costituzione è aggiunto il seguente articolo:

Art. 103 bis

La giurisdizione amministrativa è esercitata da Tribunali amministrativi delle Regioni e dal Tribunale amministrativo federale.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 117, comma 1, lett. h), le Regioni istituiscono uno o più Tribunali amministrativi ed un Tribunale amministrativo superiore. Più Regioni possono concordare l'istituzione di un

tribunale comune o l'estensione della circoscrizione di riferimento di un Tribunale oltre i confini regionali.

Il Tribunale amministrativo federale esercita di regola funzioni di revisione delle decisioni dei tribunali amministrativi regionali per quanto concerne l'applicazione del diritto federale. La legge nazionale può prevedere che determinate controversie siano demandate in primo grado al Tribunale amministrativo superiore, ed in casi speciali in unico grado al Tribunale amministrativo federale.

La legge regionale disciplina l'organizzazione dei Tribunali amministrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alla legge nazionale.

Art. 42

Nell'art. 104, comma 4° della Costituzione, le parole "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite da "dalla Camera dei deputati". Nel comma 5°, le parole "dal Parlamento" sono sostituite da "dalla Camera dei deputati". Nel comma 7°, le parole "del Parlamento o di un Consiglio regionale" sono sostituite da "della Camera dei deputati, del senato federale o di un'assemblea regionale".

Art. 43

L'art. 111, comma 3° della Costituzione, è così sostituito:

Contro le decisioni di primo grado dei Tribunali amministrativi il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 44

L'art. 114 della Costituzione è così sostituito:

La Repubblica è costituita dalla Federazione e dalle Regioni. Ciascuna Regione si articola nei Comuni, i quali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, e nelle Province. La legge regionale può prevedere l'istituzione, a secondo delle caratteristiche del territorio, di Comunità montane e di Autorità metropolitane.

I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'ente più vicino alle popolazioni interessate.

Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della comunità regionale. Esse curano l'esecuzione delle leggi federali, nazionali e regionali esercitando le sole funzioni che non possono essere utilmente svolte a livello locale.

Art. 45

L'art. 115 della Costituzione è così sostituito:

Le Regioni assicurano attraverso propri organismi il coordinamento delle politiche per la sicurezza concernenti il controllo del territorio esercitate dai servizi locali di vigilanza.

Art. 46

L'art. 116 della Costituzione è così sostituito:

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, oltre alle forme e condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali su proposta dell'organo legislativo di ciascuna Regione, e con il voto favorevole della rappresentanza regionale interessata nel Senato federale.

Art. 47

L'art. 117 della Costituzione è così sostituito:

La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva esclusiva nelle seguenti materie:

- a) diritti politici;
- b) disciplina delle libertà fondamentali di cui agli artt. 13-22;
- c) affari esteri, salvo quanto disposto dall'art. 70, secondo comma lettera c;
- d) difesa e forze armate;
- e) disciplina della cittadinanza, della immigrazione e della estradizione;
- f) dogane, protezione dei confini;
- g) sicurezza della Federazione e lotta alla criminalità organizzata;
- h) stato giuridico ed economico dei magistrati di ogni giurisdizione, comprese le garanzie di indipendenza e di autogoverno;
- i) polizia giudiziaria;
- l) armi, esplosivi e materiale strategico;
- m) servizio postale nazionale, emissioni radio-televisive e servizi resi attraverso reti telematiche;
- n) tutela della concorrenza;
- o) diritti fondamentali dei lavoratori;
- p) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli impiegati della Federazione, salvi i compiti della legge nazionale;
- q) sistema elettorale della Camera dei deputati.
- r) moneta, sistema valutario e ordinamento generale del credito.

La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie:

- a) commercio estero;
- b) produzione e distribuzione dell'energia;
- c) previdenza sociale;
- d) istruzione universitaria;
- e) ordinamento giudiziario

In tali materie le Regioni hanno poteri legislativi e amministrativi stabiliti con legge nazionale.

La Federazione ha inoltre competenza legislativa esclusiva in materia di:

- a) legislazione civile, salvo quanto disposto dall'art. 119, comma terzo;
- b) legislazione penale, salvo quanto disposto dall'art. 119, comma terzo;
- c) ordinamento processuale civile e penale;
- d) normativa tecnica;
- e) ordinamento delle professioni;
- f) tutela e sicurezza del lavoro;
- g) ricerca scientifica;
- h) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
- i) grandi opere pubbliche;
- l) ordinamenti didattici e titoli di studio.

Nelle materie di potestà legislativa esclusiva le funzioni amministrative sono svolte dalle amministrazioni federali o regionali, secondo quanto disposto con legge nazionale; Le Regioni hanno poteri legislativi solo ove ciò sia espressamente stabilito dalla legge federale.

Art. 48

L'art. 118 della Costituzione è così sostituito:

Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e in materia di tributi federali, la Federazione può istituire ministeri federali esclusivamente per attività relative al coordinamento delle attività amministrative, ovvero alla cura di servizi o attività di interesse nazionale.

La Federazione può istituire propri uffici periferici limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e per l'applicazione, l'accertamento, la riscossione dei tributi della Federazione.

Art. 49

L'art. 119 della Costituzione è così sostituito:

Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa generale, fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva della Federazione ed alla legge nazionale.

Con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri, le Regioni possono disporre, anche in difformità dalla legislazione nazionale emanata ai sensi dell'art. 70, comma 2, lett. i), fermo il disposto dell'art. 127.

Le Regioni possono disciplinare i rapporti civilistici strettamente connessi all'azione amministrativa. Si applica comunque il disposto dell'art. 127, comma 3. La competenza regionale alla disciplina dell'azione amministrativa non viene meno in ragione delle conseguenze che essa possa avere anche sui rapporti di ordine penale, fermo restando che le Regioni non possono introdurre fattispecie incriminatrici non previste dalla legge federale.

La federazione e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze legislative ed esecutive sono egualmente responsabili per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione Europea. Per le materie per le quali sono competenti le Regioni, l'Italia è rappresentata presso gli organi comunitari da soggetti designati dal senato federale.

Art. 50

L'art. 121 della Costituzione è così sostituito:

La Federazione e le Regioni nonché le Regioni fra di loro possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore conseguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono essere chiamati a partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche amministrazioni.

Se tali accordi alterano il riparto delle competenze stabilito dalla Costituzione, essi divengono operativi a condizione che siano stati ratificati dalla Camera dei deputati e dalle Assemblee regionali. Tuttavia la Federazione e le Regioni possono in ogni momento denunciarlo e riassumere la competenza costituzionale. In nessun caso gli accordi possono riguardare le materie di cui all'art. 70, comma secondo, lett. a) e b).

Art. 51

L'art. 122 della Costituzione è così sostituito:

L'Assemblea regionale è eletta secondo i principi del suffragio universale e diretto.

Il sistema di elezione è disciplinato con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

La legge nazionale fissa principi generali in merito all'ineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei membri delle Assemblee regionali.

Art. 52

L'art. 123 della Costituzione è così sostituito:

I principi dell'ordinamento regionale, le relazioni tra regioni ed enti territoriali, gli organi delle Regioni e le loro rispettive funzioni sono disciplinati dallo statuto regionale. Lo statuto è approvato dalla Assemblea

regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano richiesta almeno i due quinti dell'Assemblea regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato, se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi.

Alle Giunte regionali sono attribuiti i poteri corrispondenti a quelli assegnati al Governo federale in materia di decretazione d'urgenza e di attuazione di leggi delegate dalle Assemblee regionali.

Lo statuto determina la composizione e disciplina le modalità con cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione.

Lo statuto prevede il referendum abrogativo dei provvedimenti amministrativi e delle leggi, fatta esclusione per quelle di bilancio e per le leggi istitutive di tributi, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 53

L'art. 124 della Costituzione è così sostituito:

Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni periferiche della Federazione nella Regione sono riservate in via esclusiva al Commissario federale che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale.

Art. 54

L'art. 125 della Costituzione è così sostituito:

Quando un atto legislativo delle Regioni appaia invasivo delle competenze federali, la federazione può sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale.

Il Governo può sostituirsi agli organi di una Regione:

- a) in caso di inerzia o di mancato esercizio, entro i termini stabiliti dalla legge nazionale, di adempimenti amministrativi da parte degli organi regionali.
- b) in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo l'incolumità e la sicurezza pubblica, quando le strutture regionali non siano in grado di provvedere adeguatamente;
- c) in ogni altro caso, su richiesta dei competenti organi regionali.

Nei casi previsti dalle lett. a) e b), il provvedimento che dispone l'intervento sostitutivo è sottoposto all'approvazione del Senato federale; esso si dà per approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro 15 giorni dalla presentazione. Nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del comma precedente, il Governo federale, sotto la propria responsabilità può

adottare provvedimenti provvisori che devono essere sottoposti al Senato federale entro 48 ore per l'approvazione.

Art. 55

L'art. 126 della Costituzione è così sostituito:

Oltre ai casi previsti dallo statuto, l'Assemblea regionale può essere sciolta:

- a) quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione;
- b) per ragioni di sicurezza nazionale;
- c) quando, per ragioni politiche o per altri motivi, ne sia impedito il regolare funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si ha per approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro 15 giorni dalla presentazione.

Con il decreto di scioglimento sono altresì indette le elezioni entro 60 giorni. Nei casi previsti dalle lett. a) e b) del comma 1, il decreto di scioglimento può prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi regionali, all'ordinaria amministrazione provveda un commissario individuato nel decreto stesso.

Art. 56

L'art. 127 della Costituzione è così sostituito:

Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale è comunicata immediatamente al Governo federale, salvo quanto disposto dall'art. 129; non può essere promulgata prima di 15 giorni dalla comunicazione ed entra in vigore non prima di 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo federale, quando la legge regionale contrasti con la Costituzione, promuove entro 15 giorni dalla comunicazione della legge stessa la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro 60 giorni. Trascorso tale periodo senza una decisione, la legge regionale è promulgata.

Il Governo federale può, quando la legge regionale si discosti dai principi della legge nazionale e dagli altri contenuti nell'art. 70, comma secondo, lett. i), sollevare opposizione di fronte alla Camera dei Deputati entro 15 giorni dalla comunicazione. La promulgazione della legge è sospesa.

La Camera dei Deputati investe dell'opposizione una commissione composta da 15 membri della Camera dei deputati e altrettanti del Senato federale. La commissione è presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, il cui voto, in caso di parità, prevale. Essa può deliberare in via definitiva il divieto di ulteriore corso della legge regionale nel termine perentorio di 15 giorni.

Art. 57

L'art. 128 della Costituzione è così sostituito:

Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla legge regionale può essere diversificata, anche per singoli casi, la attribuzione di funzioni regionali e locali.

Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti da legge nazionale.

Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria nell'ambito locale con appositi fondi da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge regionale in ragione anche dei risultati ottenuti dagli enti locali territoriali nell'applicazione dei propri tributi.

Art. 58

L'art. 129 della Costituzione è così sostituito:

Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla determinazione della politica regionale, presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali è composto da rappresentanti degli esecutivi degli enti locali, scelti tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali delle diverse zone della Regione.

Il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi con funzioni consultive; può esporre proposte di legge all'Assemblea regionale.

Sono sottoposte alla approvazione del consiglio delle autonomie:

- a) le leggi che dispongono in materia di ordinamento e funzioni degli enti territoriali, nonché la legge che disciplina gli accordi previsti dall'art. 128, primo comma;
- b) le leggi con le quali vengono determinati i criteri per la ripartizione dei trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale.

L'opposizione del Consiglio delle autonomie ad una delle leggi di cui al comma precedente può essere superata dall'Assemblea regionale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio delle autonomie, ove l'Assemblea regionale superi la sua opposizione con le modalità di cui al comma precedente può, a maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà di autonomia locale

Art. 59

L'art. 130 della Costituzione è così sostituito:

Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali si svolge mediante impugnazione da parte del Presidente della Regione dinanzi al giudice

competente. La legge nazionale individua gli atti da sottoporre al controllo e ne disciplina il procedimento.

Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla Regione nei soli casi previsti dalla legge nazionale, la quale disciplina altresì i casi di esercizio sostitutivo del potere da parte di autorità regionali.

La gestione delle amministrazioni locali è soggetta al controllo della Corte dei conti secondo quanto disposto dall'art. 100 bis e a controllo interno in conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali nonché dagli statuti locali.

Art. 60

L'art. 132 della Costituzione è così sostituito:

Con legge costituzionale possono essere modificati i confini territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate con referendum indetto dal Governo federale, e le nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino dalla fusione tra due o più Regioni, abbiano almeno quattro milioni di abitanti.

I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei Comuni e delle Province sono decisi con legge regionale sempre che la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

Art. 61

L'art. 133 della Costituzione è così sostituito:

La Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.

La legge nazionale stabilisce i criteri per l'attribuzione alle Regioni di una quota del gettito delle imposte federali.

La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra le Regioni mediante un apposito fondo.

I tributi regionali non possono essere disciplinati e applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno della Federazione e dell'Unione europea.

Art. 62

Dopo l'art. 133 della Costituzione è aggiunto il seguente articolo:

Art. 133 bis

L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non con apposita legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Le leggi di approvazione del bilancio regionale non possono introdurre nuovi tributi o nuovi o maggiori spese. Le entrate che provengono dall'accensione di prestiti e che non siano destinate a rimborsare prestiti possono essere impegnate esclusivamente per finanziare spese in conto capitale.

Le leggi che prevedono nuove o maggiori spese o comportino riduzioni di entrate devono prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nelle forme indicate da apposita legge nazionale.

La legge nazionale stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni.

Art. 63

Il 1° comma dell'art. 135 della Costituzione è così sostituito:

La Corte costituzionale è composta da 18 membri. Quattro membri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri sono eletti rispettivamente:

- quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi;
- quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi;
- due eletti dalla Corte di cassazione e due eletti dal tribunale amministrativo federale;
- due dagli organi regionali di giustizia amministrativa.

Al comma 6° le parole "un Consiglio" sono sostituite da "una Assemblea".

Al comma 7° le parole "senatore, che il Parlamento" sono sostituite da "deputato, che la Camera dei deputati".

Art. 64

Nell'art. 136, comma 2° della Costituzione, le parole "alle Camere ed ai Consigli Regionali" sono sostituite da "alla Camera dei deputati, al senato federale ed alle assemblee regionali".

Art. 65

Nell'art. 138, comma 1° della Costituzione, le parole "da ciascuna Camera" sono sostituite da "dalla Camera dei deputati e dal senato federale" e le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite da "della Camera dei deputati e del senato federale".

Nel 2° comma la parola "Consigli" è sostituita da "Assemblee".

NORME TRANSITORIE

I. Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è composto dai sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica.

II. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle autonomie, alla definizione provvede la legge nazionale.

III. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma tributaria delle Regioni la Federazione applicherà l'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta sul valore aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributi sanitari su lavoratori dipendenti ed autonomi.

Alle Regioni è assegnata una quota dell'Irpef relativa ai redditi prodotti nel loro territorio secondo i criteri e nella misura stabilita da apposita legge nazionale.

E' istituito il fondo di perequazione interregionale cui affluiscono quote dell'Iva riscossa sull'intero territorio nella misura stabilita con apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale.

Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario nazionale ed il fondo comune per le Regioni.

IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state emanate, le

funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti di appello, quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, mentre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'ufficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti.

Sino a quando non sia istituito il Tribunale amministrativo superiore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di Tribunale amministrativo federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disciplina l'istituzione e il funzionamento.

VI. Nelle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei nuovi statuti speciali, restano in vigore gli statuti in atto vigenti. Spettano altresì a tali Regioni le più ampie competenze e forme di autonomia attribuite alle altre Regioni.

VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle Assemblee Regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgimento delle prime elezioni successive alla promulgazione della presente legge. Fino a quel momento si applica la legge statale.
